



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**N. 0007**

**Del 15 GEN. 2020**

**OGGETTO: Riorganizzazione dell'Assistenza Sanitaria Penitenziaria nell'ambito della ASL BARI.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la Deliberazione n. 1492/DG del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore AGRU, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

**Premesso** che, in materia di medicina penitenziaria, la disciplina normativa nazionale ha previsto:

- con la l. n. 354/1975, recante *“Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”*, che:
  - a. il Servizio sanitario nazionale *“garantisce a ogni istituto un servizio sanitario rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati”* (art. 11, c. 2);
  - b. *“ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti, gli imputati sono trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura”*, nel rispetto delle modalità ivi previste (art. 11, c. 4);
- con il d. lgs. n. 230/1999, avente ad oggetto *“Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419”*, che:
  - a. *“i detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci, tempestive ed appropriate”* (art. 1, c. 1) e che *“il Servizio sanitario nazionale assicura, in particolare, ai detenuti e agli internati ... livelli di prestazioni analoghi a quelli garantiti ai cittadini liberi”* (art. 1, c. 2);
  - b. *“alla erogazione delle prestazioni sanitarie provvede l'Azienda unità sanitaria locale”* (art. 2, c. 3);
  - c. *“le regioni esercitano, le competenze in ordine alle funzioni di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari regionali negli istituti penitenziari e il controllo sul funzionamento dei servizi medesimi”* (comma 2) e che *“alle Aziende unità sanitarie locali sono affidati la gestione e il controllo dei servizi sanitari negli istituti penitenziari”* (art. 3, c. 3);

- con il D.P.R. n. 230/2000, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, che *“l'assistenza sanitaria viene prestata all'interno degli istituti penitenziari”*, salvo quanto previsto dal predetto art. 11, l. l. n. 354/1975 (art. 17, c. 3);
- con la l. n. 244/2007 (l. finanziaria 2008), che al fine di assicurare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, di cui al citato d. lgs. n. 230/1999, con d.p.c.m. viene definito, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui al Fondo Sanitario Nazionale, tra l'altro, *“il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie in precedenza svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia”* (art. 2, c. 283);
- conseguentemente, con il d.p.c.m. 1/4/2008, recante *“Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”*, che le regioni assicurino l'espletamento delle funzioni trasferite attraverso le Aziende sanitarie locali comprese nel proprio territorio e nel cui ambito di competenza sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari (art. 2, c. 1), disciplinando *“gli interventi da attuare attraverso le Aziende sanitarie locali in conformità ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato A”*; quest'ultimo, in particolare, detta – tra l'altro – indicazioni sui modelli organizzativi, prevedendo che gli stessi possano essere anche di tipo dipartimentale e differenziati in rapporto alla tipologia e alla consistenza degli Istituti di pena ubicati nel territorio, ulteriormente diversificandosi sulla base di numerosi criteri quali *“il numero dei detenuti previsti per capienza negli istituti di pena, ma anche la tipologia dei ristretti (minori, donne, disabili, persone affette da specifiche patologie ...), o particolari esigenze di sicurezza (collaboratori di giustizia, alta sicurezza, ecc.)”*, per l'effetto proponendo – nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali trasferite – l'istituzione rispettivamente:
  - a. nelle aziende sanitarie locali sul cui territorio sono presenti istituti penitenziari con una capienza complessiva fino a 200 detenuti, di un Servizio multiprofessionale che assicuri le prestazioni di base e specialistiche, organizzativamente collocato nell'ambito del distretto o alle dirette dipendenze della direzione sanitaria dell'azienda;
  - b. nelle aziende sanitarie locali sul cui territorio sono presenti istituti penitenziari con una capienza complessiva da 200 a 500 detenuti, l'istituzione di una unità operativa multiprofessionale, ai fini della erogazione delle prestazioni di base e specialistiche;
- da ultimo e coerentemente con tali indicazioni, con l'Accordo, concluso ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c), d. lgs. n. 281/1997, recante definizione delle *“Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali”* (rep. n. 3/CU del 22/01/2015), che *“le regioni ... e le aziende sanitarie assicurano l'esistenza sanitaria alla popolazione detenuta negli istituti penitenziari e nei servizi della giustizia minorile del proprio territorio regionale attraverso un sistema articolato di servizi sanitari con caratteristiche di complessità organizzativa e funzionale crescenti”* (art. 1);

**Preso atto** che a tale complessa disciplina nazionale è stata data attuazione, a livello regionale:

- con d.G.R. n. 2020/2009, recante Indicazioni in ordine alla individuazione di specifici modelli organizzativi differenziati con riferimento alla tipologia e consistenza degli Istituti di pena, con cui – in attuazione del predetto d.p.c.m. 1/4/2008 – ciascuna ASL viene autorizzata, *“in quanto titolare delle funzioni di gestione di tutte le attività sanitarie rivolte alla popolazione carceraria, a definire all'interno della propria organizzazione e in coerenza con le indicazioni contenute nelle linee guida*

*allegate al D.P.C.M. 1/4/2008 ... uno specifico modello organizzativo, nell'ambito della organizzazione dei distretti in cui sono allocati gli Istituti di pena, che garantisca al cittadino detenuto l'esigibilità del diritto alla salute, così come enunciato dall'art. 32 Cost.*”;

- con Regolamento regionale n. 6/2011, recante disposizioni in merito all'organizzazione del Distretto Socio Sanitario il quale, all'art. 6, esplicitamente incardina, presso la Direzione distrettuale, l'U.O. Assistenza Penitenziaria, laddove si verifichi la coincidenza territoriale, in linea con quanto previsto dal predetto all. A, d.p.c.m. 1/4/2008;
- con d.G.R. n. 1732/2012, recante rideterminazione delle dotazioni organiche delle ASL pugliesi, ai sensi della l.r. n. 2/2011 di approvazione del Piano di rientro per il triennio 2020/2012, con cui venivano previste, in esecuzione del predetto Regolamento regionale n. 6/2011, specifiche U.O. Medicina Penitenziaria, insistenti sulle articolazioni distrettuali nel cui ambito insistono istituti di pena, nonché – in deroga rispetto alle previsioni regolamentari di cui innanzi – veniva esplicitamente prevista ed autorizzata la previsione, nell'ambito del solo DSS 8 (*rectius* DSS unico Bari), di una Struttura Complessa Medicina Penitenziaria;
- infine, con d.G.R. n. 347/2015, per mezzo della quale la Giunta regionale ha provveduto a recepire il citato l'Accordo, concluso ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c), d. lgs. n. 281/1997, recante definizione delle *“Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali”* (rep. n. 3/CU del 22/01/2015);

**Dato atto** che, coerentemente con la disciplina nazionale e regionale come innanzi richiamata, questa Azienda ha provveduto a:

- garantire piena attuazione al modello organizzativo definito con d.G.R. n. 1732/2012, mediante l'adozione della d.D.G. n. 687/2014, recante approvazione dell'assetto definitivo delle strutture operative aziendali, con cui viene prevista l'istituzione di apposita U.O. Medicina penitenziaria, presso ciascuna articolazione distrettuale nel cui ambito insistono istituti di pena, nonché l'istituzione della U.O.C. Medicina penitenziaria, presso il DSS 8 (*rectius* DSS unico Bari), a sua volta incardinato nell'ambito del Dipartimento Assistenza Primaria ed Intermedia;
- confermare, da ultimo, tale articolazione mediante la d.D.G. n. 1178/2019, con cui è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2018/2020, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'organo di governo regionale con d.G.R. n. 741/2019;

**Rilevato** che, al fine di completare l'adeguamento della disciplina e conseguente organizzazione regionale alle indicazioni fornite, sia con il d.p.c.m. 1/4/2008 sia con l'Accordo Stato-Regioni del 22/01/2015:

- con nota del 3/5/2019 (prot. 37946, acquisita al prot. aziendale al n. 126315 del 14/5/2019), l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari ha invitato questa ASL a concordare il definitivo trasferimento in capo a questa Azienda del reparto destinato al ricovero di pazienti in regime di detenzione, allo stato esistente presso la medesima AOU, coerentemente con l'anzidetto definitivo passaggio alle ASL di tutte le competenze in materia di sanità penitenziaria;
- conseguentemente, a seguito delle valutazioni di competenza della Direzione Strategica, il progetto definitivo di riorganizzazione dell'assistenza penitenziaria aziendale è stato trasmesso, con nota del 6/6/2019 (prot. 150257/1), agli atti della Direzione Sanitaria aziendale, ai competenti organi regionali per l'adozione dei necessari provvedimenti autorizzativi relativi, in particolare, al previsto

incardinamento, nell'ambito della U.O.C. Assistenza Sanitaria Penitenziaria, del reparto di medicina protetta oggetto di trasferimento dall'A.O.U. Policlinico di Bari al P.O. San Paolo;

- per l'effetto, con d.G.R. n. 1195/2019, avente ad oggetto *"Approvazione provvedimento unico – Proposta di regolamento regionale: Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016/2017. Modifica e integrazione delle DD.GG.RR. n. 1095/2017 e n. 53/2018. Abrogazione Regolamenti regionali in materia di riordino ospedaliero"*, la Giunta regionale ha approvato, con modifiche, la riorganizzazione proposta in relazione al trasferimento del reparto di medicina protetta dall'A.O.U. Policlinico di Bari al P.O. San Paolo, cui afferiranno n. 16 p.l. anziché i n. 18 p.l. originariamente richiesti;
- con successiva d.G.R. n. 1726/2019, di adozione del Provvedimento unico di riordino della rete ospedaliera, è stato confermato il trasferimento del reparto di medicina protetta dall'A.O.U. Policlinico di Bari al P.O. San Paolo, cui afferiranno n. 16 p.l.;
- con peculiare riferimento all'assistenza assicurata ai detenuti, a livello territoriale, presso ciascuna casa di reclusione, la riorganizzazione proposta con il nuovo modello della medicina penitenziaria aziendale è stata oggetto di condivisione, in data 4/12/2019, con i Direttori - ovvero loro rappresentanti - dei distretti socio sanitari nel cui territorio insistono strutture detentive, giusta verbale di incontro agli atti della Direzione Strategica;

**Ritenuto** necessario procedere a:

- prendere atto di quanto statuito dalla Giunta regionale tanto con l'anzidetta d.G.R. n. 1195/2019 quanto con la successiva d.G.R. n. 1726/2019, in merito all'autorizzazione al trasferimento dall'A.O.U. Policlinico di Bari al P.O. San Paolo del reparto di medicina protetta avente n. 16 p.l.;
- per l'effetto, approvare formalmente il modello di riorganizzazione di cui alla nota del 6/6/2019 (prot. 150257/1), agli atti della Direzione Sanitaria aziendale, come condivisa dai Direttori - ovvero loro rappresentanti - dei distretti socio sanitari nel cui territorio insistono strutture detentive, giusta verbale di incontro del 3/12/2019 (acquisito al prot. aziendale al n. 329240/1 del 16/12/2019 e successivamente trasmesso ai Direttori DSS competenti per territorio a mezzo mail/protocollo del 17/12/2019, agli atti della Direzione Strategica), come di seguito:
  1. coerentemente con le prefate d.G.R. n. 1195/2019 e d.G.R. n. 1726/2019 e, tra queste, segnatamente con l'autorizzazione al trasferimento dalla A.O.U. Policlinico di Bari al P.O. San Paolo del reparto di medicina protetta avente n. 16 p.l.;
  2. quanto al modello organizzativo, mediante una complessiva rivisitazione del modello attualmente in essere in favore di un nuovo approccio trasversale, idoneo ad assicurare più elevati livelli di funzionalità ed efficienza, mediante il superamento dell'attuale forte disparità tra i tre plessi carcerari esistenti consentito dall'accentramento organizzativo e funzionale di tutte le strutture di reclusione in capo ad un solo centro di responsabilità, ovvero la UOC Medicina Penitenziaria, istituita quale articolazione interna al Dipartimento di Assistenza Territoriale – nel cui ambito insistono i DSS – ed ulteriormente ripartita nella UOS Reparto di Medicina Protetta presso il P.O. San Paolo e nella UOS Salute mentale penitenziaria;
- precisare che il modello di cui al punto che precede troverà compiuta formalizzazione, a breve, nel più ampio ambito del nuovo Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale in via di predisposizione, ai fini delle successive necessarie autorizzazioni regionali, anche in merito al rispetto dei limiti introdotti con d.G.R. n. 1603/2018 di approvazione dei *"Parametri standard regionali per*

*l'individuazione di strutture semplici e complesse, posizioni organizzative e coordinamenti per il personale delle Aziende ed Enti del S.S.R. ex art. 12, co. 1, lett. b) Patto per la Salute 2010-2012"*;

- trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, per il necessario recepimento negli atti organizzativi regionali, anche di rango regolamentare;

**Visti:**

- la l. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed, in particolare, l'art. 3;
- il d. lgs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la l. r. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- la l. r. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il d.lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed, in particolare, gli artt. 4 e 17;
- l. r. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- la l. r. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- il d.lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016 ed, in particolare, l'art. 12;
- la d.G.R. Puglia 1508/2018, avente ad oggetto "D. lgs. 171/2016 s,m,i, - L.R. 15/2018. Nomina del Direttore Generale della ASL BA";
- la d.D.G. 1492/2018, recante "Presenza d'atto della deliberazione di Giunta regionale n. 1508 del 04/9/2018. Insediamento del Direttore Generale della ASL di Bari";
- la d.D.G. 1495/2018, recante "Nomina del Direttore Amministrativo della ASL di BARI";
- la d.D.G. 1496/2018, recante "Nomina del Direttore Sanitario della ASL di BARI";

Il Dirigente medico in *staff* alla Direzione Sanitaria aziendale

F.TO Dott.ssa Simona Mudoni .....

Il Dirigente amministrativo in *staff* alla Direzione Amministrativa aziendale

F. TO Dott.ssa Romana Giovanna Piscitelli .....

Il Direttore Area Gestione Risorse Umane

F.TO Dott. Rodolfo Minervini .....

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, reso ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992;

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

## DELIBERA

1. di prendere atto della d.G.R. n. 1195/2019, avente ad oggetto *“Approvazione provvedimento unico – Proposta di regolamento regionale: Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016/2017. Modifica e integrazione delle DD.GG.RR. n. 1095/2017 e n. 53/2018. Abrogazione Regolamenti regionali in materia di riordino ospedaliero”*, nonché della successiva d.G.R. n. n. 1726/2019, avente ad oggetto adozione del Provvedimento unico regionale di riordino ospedaliero ed, in particolare, di quanto rispettivamente ivi previsto e confermato, in merito al trasferimento del reparto di medicina protetta dall’A.O.U. Policlinico di Bari al P.O. San Paolo, cui afferiranno n. 16 p.l.;
2. conseguentemente, di approvare formalmente il modello di riorganizzazione della Medicina penitenziaria aziendale, di cui alla nota del 6/6/2019 (prot. 150257/1), agli atti della Direzione Sanitaria aziendale, come condivisa dai Direttori - ovvero loro rappresentanti - dei distretti socio sanitari nel cui territorio insistono strutture detentive, giusta verbale di incontro del 3/12/2019 (acquisito al prot. aziendale al n. 329240/1 del 16/12/2019 e successivamente trasmesso ai Direttori DSS competenti per territorio a mezzo mail/protocollo del 17/12/2019, agli atti della Direzione Strategica), come di seguito:
  - a. coerentemente con le prefate d.G.R. n. 1195/2019 e d.G.R. n. 1726/2019 e, tra queste, segnatamente con l’autorizzazione al trasferimento dalla A.O.U. Policlinico di Bari al P.O. San Paolo del reparto di medicina protetta avente n. 16 p.l.;
  - b. quanto al modello organizzativo, mediante una complessiva rivisitazione del modello attualmente in essere in favore di un nuovo approccio trasversale, idoneo ad assicurare più elevati livelli di funzionalità ed efficienza, mediante il superamento dell’attuale forte disparità tra i tre plessi carcerari esistenti consentito dall’accentramento organizzativo e funzionale di tutte le strutture di reclusione in capo ad un solo centro di responsabilità, ovvero la UOC Medicina Penitenziaria, istituita quale articolazione interna al Dipartimento di Assistenza Territoriale – nel cui ambito insistono i DSS – ed ulteriormente ripartita nella UOS Reparto di Medicina Protetta presso il P.O. San Paolo e nella UOS Salute mentale penitenziaria;
3. di precisare che il modello di cui al precedente punto n. 2 troverà compiuta formalizzazione, a breve, nel più ampio ambito dell’adottando Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale in via di predisposizione, ai fini delle successive necessarie autorizzazioni regionali, anche in merito al rispetto dei limiti introdotti con d.G.R. n. 1603/2018 di approvazione dei *“Parametri standard regionali per l’individuazione di strutture semplici e complesse, posizioni organizzative e coordinamenti per il personale delle Aziende ed Enti del S.S.R. ex art. 12, co. 1, lett. b) Patto per la Salute 2010-2012”*;
4. di demandare, per l’effetto, all’Area Gestione Risorse Umane l’adozione dei necessari provvedimenti attuativi del nuovo modello organizzativo approvato al precedente punto n. 2, nel

rispetto delle eventuali ulteriori indicazioni che saranno all'uopo fornite dalla Direzione Sanitaria aziendale, ai fini della successiva inclusione nel nuovo Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale e nel provvedimento di recepimento della d.G.R. n. 1603/2018 di approvazione dei *"Parametri standard regionali per l'individuazione di strutture semplici e complesse, posizioni organizzative e coordinamenti per il personale delle Aziende ed Enti del S.S.R. ex art. 12, co. 1, lett. b) Patto per la Salute 2010-2012"*;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;
6. di demandare all'U.R.P. la pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Disposizioni generali/Atti generali, presente sul sito *web* aziendale, ai sensi dell'art. 12, d. lgs. 33/2013;
7. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Direzione Sanitaria:
  - al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia - Provveditorato Regionale per la Puglia e la Basilicata;
  - al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari;
  - al Direttore della Casa Circondariale di Bari, al Direttore della Casa di Reclusione di Turi, al Direttore della Casa di Reclusione di Altamura;
  - al Direttore del Centro per la Giustizia Minorile della Puglia e della Basilicata;
  - al Direttore dell'Istituto Penitenziario per i Minorenni di Bari;
  - alla Regione Puglia, Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti;
  - alle Direzioni Generale e Sanitaria dell'A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari;
  - alle Direzioni dei Dipartimenti aziendali della ASL BARI, alle Direzioni di Area di Gestione, alle Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri, alle Direzioni dei Distretti Socio-Sanitari, alla U.O. Controllo di Gestione, alla U.O. Statistica ed Epidemiologia della ASL BARI;per opportuna conoscenza e per la predisposizione degli adempimenti da determinarsi con successivi atti posti in essere a cura degli interessati;
8. di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-*bis*, l. 241/90 e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, al paragrafo 20 del vigente PTPCT 2019/2021, adottato con d.D.G. 128/2019 – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-*bis*, d. lgs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo <i>F.TO Gianluca Capochiani</i> _____	Parere del Direttore Sanitario <i>F.TO Silvana Fornelli</i> _____
---	---

F. TO Il Segretario

Il Direttore Generale  
*F.TO Antonio Sanguedolce*

<b>Area Gestione Risorse Finanziarie</b> <b>Esercizio 2019</b>	
Conto economico n. _____	per € _____
Conto economico n. _____	per € _____
Conto economico n. _____	per € _____
_____ <small>(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)</small>	
Il Funzionario _____	Il Dirigente dell' Area _____

### SERVIZIO ALBO PRETORIO

Pubblicazione n. **005**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data

**15 GEN. 2020**

F. TO L' Addetto all' Albo Pretorio on-line

\_\_\_\_\_

Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.